



Statuto

Associazione svizzera degli imprenditori | Consulenti aziendali



Indice

I Denominazione, sede e scopo

- Art. 1 Denominazione e sede
- Art. 2 Scopo

II Membri

- Art. 3 Membri attivi
- Art. 4 Membri passivi
- Art. 5 Perdita dello stato di membro
- Art. 6 Quota sociale

III Organi

- Art. 7 Organi

Assemblea sociale

- Art. 8 Convocazione e organizzazione dell'assemblea sociale
- Art. 9 Funzioni
- Art. 10 Diritto di voto e decisioni

Comitato

- Art. 11 Composizione, elezione e durata del mandato
- Art. 12 Convocazione e decisioni
- Art. 13 Funzioni

Segreteria

- Art. 14 Segreteria

Ufficio di revisione

- Art. 15 Ufficio di revisione

IV Finanziamento

- Art. 16 Finanziamento

V Disposizioni finali

- Art. 17 Disposizioni finali



Statuto

I Denominazione, sede e scopo

Art. 1 Denominazione e sede

Con la denominazione «Associazione svizzera degli imprenditori | Consulenti aziendali» (di seguito «Associazione») è costituita un'associazione con sede a Svitto ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. L'Associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio.

Art. 2 Scopo

- 1 Scopo dell'Associazione è la tutela e la promozione degli interessi degli specialisti in consulenza aziendale indipendenti e liberi professionisti che mettono a disposizione il proprio know-how di economia aziendale, come ad esempio consulenti aziendali/strategici, coach, consulenti tecnici, docenti, mediatori, formatori/trainer, moderatori, consulenti di carriera, insegnanti, speaker nonché la fornitura di servizi ai propri membri. L'Associazione è apolitica e aconfessionale.
- 2 Per adempiere a questo scopo l'Associazione può redigere decisioni vincolanti, produrre regolamenti e stipulare contratti.
- 3 L'Associazione è un'organizzazione di autoaiuto senza scopo di lucro. Essa amministra un proprio patrimonio unicamente con l'obiettivo di garantire l'esistenza e la continuità dell'Associazione. Le eccedenze vanno impiegate per offrire ai membri servizi e possibilità di formazione a costi possibilmente contenuti.

II Membri

Art. 3 Membri attivi

- 1 I membri attivi esercitano una professione nel settore della consulenza aziendale. Essi svolgono la propria attività come lavoratori indipendenti oppure appartengono a una società di persone o una società di capitale. L'adesione all'Associazione di una società di persone o di capitale presuppone che tutti i suoi soci e lavoratori esercitino una professione nel settore della consulenza aziendale. All'Associazione svizzera degli imprenditori | Consulenti aziendali possono aderire anche associazioni professionali già esistenti, sempre che i relativi membri soddisfino i criteri dell'Associazione svizzera degli imprenditori | Consulenti aziendali.

- 2 Per acquisire lo stato di membro occorre soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) prova dell'attività lucrativa indipendente e/o imprenditoriale nel settore della consulenza aziendale;
 - b) firma della domanda di adesione compilata.
- 3 Il comitato decide in merito all'adesione. Esso ha la facoltà di rifiutare una domanda di adesione di un membro senza fornire una motivazione. In via eccezionale, il comitato può inoltre approvare l'adesione di altre persone interessate, in particolare anche non indipendenti, ma legate alle attività dell'Associazione.
- 4 Con l'ammissione nell'Associazione il membro diventa membro passivo anche dell'Associazione svizzera dei quadri ASQ (CHE-105.814.080).

Art. 4 Membri passivi

- 1 11 membri passivi adempiono gli stessi requisiti professionali dei membri attivi, ma non esercitano più un'attività lucrativa.
- 2 Il passaggio da membro attivo a membro passivo è effettivo soltanto alla fine dell'anno solare nel quale è avvenuta la comunicazione all'Associazione.
- 3 I membri passivi versano un contributo annuale. Essi non hanno diritto di voto bensì un diritto di elezione passivo.

Art. 5 Perdita dello stato di membro

- 1 La perdita dello stato di membro avviene per:
 - a) decesso;
 - b) scioglimento dell'Associazione;
 - c) dimissione al termine dell'anno solare;
 - d) esclusione dall'Associazione.

La dimissione è annunciata sei mesi prima della fine dell'anno solare tramite comunicazione scritta.

- 2 Il comitato può decidere di escludere un membro dall'Associazione, qualora esso comprometta con il suo comportamento gli interessi dell'Associazione. È possibile contestare la decisione di esclusione davanti all'Assemblea sociale, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione.
- 3 Il mancato pagamento della quota sociale a seguito di ripetuti solleciti oppure il contravvenire ad altri obblighi verso l'Associazione comporta pure l'esclusione dalla stessa.



4 I membri dimissionari o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Essi o eventuali aventi diritto devono tuttavia continuare a rispettare le proprie obbligazioni verso l'Associazione.

5 In caso di esclusione dall'Associazione decade anche lo stato di membro dell'Associazione svizzera dei quadri ASQ (CHE-105.814.080).

Art. 6 Quota sociale

- 1 La quota sociale può essere riscossa sotto forma di contributo unico o contributo annuale ricorrente, il cui ammontare è fissato dall'assemblea sociale su richiesta del comitato.
- 2 Unicamente il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei singoli membri.
- 3 L'incasso è affidato alla segreteria.

III Organi

Art. 7 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea sociale;
- il comitato;
- la segreteria;
- l'ufficio di revisione.

Assemblea sociale

Art. 8 Convocazione e organizzazione dell'assemblea sociale

- 1 L'assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente ogni primo martedì del mese di giugno alle ore 17.30 presso la sede della segreteria. L'elenco degli ordini del giorno è pubblicato due settimane prima sul sito internet www.unternehmerverband.net. Non è previsto l'invio di alcun invito personale. I membri interessati a partecipare devono annunciarsi alla segreteria una settimana prima della convocazione. Con l'iscrizione è possibile richiedere i documenti orientativi sui singoli oggetti all'ordine del giorno. I membri che desiderano trattare un oggetto ne fanno richiesta scritta al comitato, al più tardi un mese prima della convocazione.
- 2 L'assemblea sociale straordinaria viene convocata su invito del comitato o su richiesta di un quinto dei membri, con l'indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno. La richiesta di convocazione motivata deve essere presentata per iscritto al comitato. I membri ricevono un invito scritto e l'ordine del giorno in allegato, al più tardi un mese prima dell'assemblea straordinaria.

3 L'assemblea è presieduta dal presidente o dal suo sostituto; la messa a verbale è affidata alla segreteria.

Art. 9 Funzioni

- L'assemblea sociale è competente per le funzioni relative a:
- a) elezione del comitato e dell'ufficio di revisione;
 - b) indennità del comitato;
 - c) approvazione del rapporto di gestione;
 - d) approvazione del conto annuale, presa di conoscenza della relazione dell'ufficio di revisione e scarico degli organi responsabili;
 - e) gestione di richieste, proposte e domande dei membri;
 - f) determinazione della quota sociale per l'anno corrente, a meno che non sia riscosso un contributo unico;
 - g) modifica dello statuto;
 - h) scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
 - i) deliberazione in merito a tutti gli altri oggetti che spettano all'assemblea sociale per legge o statuto oppure sui quali è chiamata a decidere dal comitato.

Art. 10 Diritto di voto e decisioni

- 1 Tutti i membri attivi hanno diritto di voto nell'assemblea.
- 2 L'assemblea sociale elegge e prende le decisioni a maggioranza dei voti dei membri. Qualora non fosse presente alcun membro all'assemblea sociale, si considera approvata la proposta del comitato.
- 3 Per essere valide, le decisioni di modifica dello statuto nonché di scioglimento e liquidazione devono essere approvate da due terzi degli aventi diritto di voto presenti.
- 4 All'assemblea sociale ordinaria possono essere prese decisioni in merito ai seguenti ordini del giorno anche senza un annuncio speciale:
 1. verbale dell'ultima assemblea sociale;
 2. rapporto di gestione dell'anno solare precedente;
 3. rapporto dell'ufficio di revisione e conto annuale dell'anno d'esercizio precedente;
 4. prospettive;
 5. budget;
 6. indennità del comitato;
 7. questioni fondamentali relative all'attività operativa.

Comitato

Art. 11 Composizione, elezione e durata del mandato

- 1 Il comitato è formato da tre membri, eletti dall'assemblea sociale. Il comitato si autocostruisce.
- 2 La durata del mandato è di tre anni. La rielezione è possibile.



Art. 12 Convocazione e decisioni

- 1 Il comitato è convocato su ordine del presidente o su richiesta della maggioranza dei membri.
- 2 Esso ha facoltà di deliberare in presenza di un terzo dei membri.
- 3 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del presidente è decisivo.

Art. 13 Funzioni

- Il comitato è competente per le funzioni relative a:
- a) alta dirigenza dell'Associazione;
 - b) determinazione, istituzione e sorveglianza della segreteria;
 - c) deliberazione in merito ad autorizzazione a firmare e rappresentanza dell'Associazione verso l'esterno;
 - d) deliberazione in merito all'adesione e all'esclusione di membri;
 - e) preparazione e svolgimento dell'assemblea sociale;
 - f) esecuzione delle decisioni dell'assemblea sociale;
 - g) deliberazione in merito a tutte le questioni che non spettano all'assemblea sociale per legge o statuto.

Segreteria

Art. 14 Segreteria

- 1 La segreteria è responsabile dello svolgimento dei compiti dell'Associazione nel rispetto dello statuto, delle delibere dell'assemblea e di eventuali direttive dell'Associazione.
- 2 Il comitato può incaricare un ufficio oppure assumere o incaricare una persona, non necessariamente membro dell'Associazione, della direzione della segreteria dell'Associazione e dello svolgimento di altri compiti operativi.

Ufficio di revisione

Art. 15 Ufficio di revisione

- 1 L'ufficio di revisione viene eletto dall'assemblea sociale per una durata di tre anni. La rielezione è possibile.
- 2 L'ufficio di revisione verifica il conto annuale dell'Associazione e, in occasione dell'assemblea sociale ordinaria, presenta una relazione scritta sul conto e sui risultati dell'attività di revisione.

IV Finanziamento

Art. 16 Finanziamento

- I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:
- a) quote sociali;
 - b) donazioni volontarie o liberalità di terzi;
 - c) contributi alle spese per i servizi prestati.

- 2 Unicamente il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei singoli membri.

V Disposizioni finali

Art. 17 Disposizioni finali

Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea sociale il 13 settembre 2018 ed entrano in vigore con effetto immediato.

Svitto, 13 settembre 2018

Per l'Associazione svizzera degli imprenditori | Consulenti aziendali

Il comitato

Peter Schaller, membro

Carola Repky, membro

Tim Marschall, membro